

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Divieto della vendita di alcolici sulla rete autostradale

Presentata il 19 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crescente numero di incidenti stradali, che ogni anno comportano un tributo altissimo di morti e di feriti, è spesso attribuibile alla guida in stato di ebbrezza o di ubriachezza.

Il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), all'articolo 186 prevede in questo caso l'arresto del conducente, equiparando il rilevamento dell'infrazione ad un vero e proprio reato: un dettame legislativo che, con durezza, testimonia l'esigenza di contrastare in modo efficace un comportamento che può rivelarsi fatale per la propria o per la altrui incolumità.

Nonostante ciò, e ben lungi dall'essere considerato il suddetto dettame un valido ed efficace deterrente, la guida in stato di ebbrezza risulta essere la principale causa anche delle cosiddette « stragi del sabato sera »; nei *week-end* infatti l'assunzione di bevande ad alta gradazione alcolica — spesso combinata a sostanze stupefacenti — altera irrimediabilmente lo stato di attenzione e di concentrazione dei conducenti di autoveicoli, che mettono così colpevolmente a repentaglio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. In attesa di un

intervento organico del Parlamento in materia, si possono ragionevolmente prevedere alcune misure restrittive, soprattutto nell'ambito della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche lungo la rete autostradale. Pur essendo, infatti, tutte le sedi stradali potenziali teatri di incidenti, va sottolineato come proprio le autostrade — dove, oltre ai mezzi pesanti, viaggiano spesso per lunghe ore veicoli di ogni sorta a velocità sostenuta — siano tra i luoghi più rischiosi in assoluto.

Si propone con la presente proposta di legge di vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi genere e gradazione, nei luoghi di ristorazione e negli *autogrill* insistenti sulla rete autostradale italiana. Un provvedimento questo che, andando a colpire con una sanzione di 5 mila euro i gestori dei locali pubblici di somministrazione, intende così risolvere radicalmente anche il cosiddetto problema del « cumulo alcolico ». Infatti birre, vini e altre bevande che non risultano classificate superalcoliche possono, se assunte in dosi eccessive, provocare stati di ebbrezza e ubriachezza al pari delle altre con gradazione superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle rivendite, nei luoghi di ristorazione, negli *autogrill* e nei bar insistenti sulla rete autostradale italiana.

ART. 2.

1. I venditori, ovvero i gestori degli esercizi di cui all'articolo 1 che contravengono alla disposizione di cui al medesimo articolo sono puniti con l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 5 mila euro.

